

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/679 DELLA COMMISSIONE**del 10 aprile 2017****che chiude la nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Taiwan senza modificare le misure in vigore**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea («il regolamento di base») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 12,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure in vigore**

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 ⁽²⁾, la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. L'aliquota del dazio applicabile a tutte le società taiwanesi era del 6,8 %, con l'eccezione di un produttore esportatore con aliquota del dazio pari a zero.

1.2. Domanda di una nuova inchiesta antiassorbimento

- (2) Il 28 giugno 2016 la Commissione ha ricevuto una domanda di una nuova inchiesta antiassorbimento sulle misure in vigore in conformità all'articolo 12 del regolamento di base.
- (3) La domanda è stata presentata dalla European Steel Association («Eurofer») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti piatti di acciaio laminati a freddo.
- (4) Eurofer ha presentato elementi di prova sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta iniziale e prima e dopo l'istituzione del dazio antidumping sulle importazioni del prodotto in esame, i prezzi all'esportazione sono diminuiti. Ciò ha compromesso il previsto effetto riparatore delle misure in vigore.
- (5) Gli elementi di prova contenuti nella domanda indicavano che la diminuzione dei prezzi all'esportazione non era spiegabile con le variazioni dei prezzi delle materie prime, dei costi dell'energia, del costo del lavoro, delle aliquote del dazio o dei tassi di cambio.
- (6) Eurofer ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che il prodotto in esame aveva continuato ad essere importato nell'Unione in volumi significativi.

1.3. Riapertura dell'inchiesta antidumping

- (7) L'11 agosto 2016 la Commissione ha annunciato la riapertura dell'inchiesta antidumping ⁽³⁾ con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

1.4. Parti interessate

- (8) Nell'avviso di riapertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare alla nuova inchiesta. Essa ha inoltre espressamente informato Eurofer, gli esportatori, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché le autorità del paese interessato riguardo all'apertura della nuova inchiesta antiassorbimento e li ha invitati a partecipare.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GUL 224 del 27.8.2015, pag. 10.

⁽³⁾ GU C 291 dell'11.8.2016, pag. 7.

- (9) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate si è manifestata e ha chiesto un'audizione.

1.5. Campionamento degli importatori

- (10) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, per selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di riapertura.
- (11) Dieci importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori in base al maggior volume di importazioni nell'Unione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni.

1.6. Campionamento degli esportatori e dei produttori esportatori di Taiwan

- (12) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, per selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti gli esportatori e i produttori esportatori noti di Taiwan di fornire le informazioni specificate nell'avviso di riapertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità del paese interessato di individuare e/o contattare altri esportatori e produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (13) Cinque esportatori e sei produttori esportatori di Taiwan hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. La Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario, in quanto tali esportatori e produttori esportatori potevano essere adeguatamente esaminati entro il periodo di tempo disponibile.

1.7. Risposte al questionario

- (14) La Commissione ha inviato questionari ai cinque esportatori e ai sei produttori esportatori e ha ricevuto le risposte di due produttori esportatori e di un gruppo composto da due produttori esportatori e due esportatori.
- (15) La Commissione ha inviato questionari ai tre importatori inseriti nel campione e ha ricevuto risposta da due di loro.

1.8. Visite di verifica

- (16) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della presente nuova inchiesta. Sono state effettuate visite di verifica conformemente all'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

- Jie Jin Material Science, Tainan city, Taiwan
- Tang Eng Iron Works Co., Ltd., Kaohsiung city, Taiwan
- Yieh United Steel Corporation, Kaohsiung city, Taiwan
- Yuan Long Stainless Steel, Kaohsiung city, Taiwan.

1.9. Periodi considerati nella nuova inchiesta antiassorbimento

- (17) Il periodo della nuova inchiesta antiassorbimento («PIA») era compreso tra il 1° luglio 2015 e il 30 giugno 2016. Il periodo dell'inchiesta iniziale («PI iniziale») era compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (18) Il prodotto oggetto della presente nuova inchiesta antiassorbimento è lo stesso dell'inchiesta iniziale ed è costituito da prodotti piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originari di Taiwan, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89 («il prodotto in esame»).

- (19) I prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo trovano molteplici applicazioni, ad esempio nella produzione di elettrodomestici (interni di lavatrici e lavastoviglie), tubi saldati e dispositivi medici, nonché nell'industria alimentare e automobilistica.
- (20) La nuova inchiesta ha dimostrato che il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno di Taiwan hanno le stesse caratteristiche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base. La Commissione ha deciso che tali prodotti sono quindi prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. CONCLUSIONI

- (21) Una nuova inchiesta antiassorbimento in conformità all'articolo 12 del regolamento di base intende stabilire se, dopo l'istituzione delle misure iniziali, i prezzi all'esportazione siano diminuiti o se vi siano state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita del prodotto in esame nell'Unione. In una seconda fase, qualora si rilevi il calo dei prezzi all'esportazione, dovrà essere calcolato un nuovo margine di dumping.

3.1. Calo dei prezzi all'esportazione

- (22) Nel valutare se vi fosse stato un calo dei prezzi all'esportazione, la Commissione ha stabilito per ciascun produttore esportatore esaminato i prezzi all'esportazione nel corso del PIA e li ha confrontati con i prezzi all'esportazione corrispondenti stabiliti nel PI iniziale.
- (23) I produttori esportatori hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate di Taiwan.
- (24) Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile del prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (25) La Commissione ha confrontato per tutti i produttori esportatori i prezzi dei tipi di prodotto venduti nel PIA e quelli degli stessi tipi di prodotto venduti nel PI iniziale e ha calcolato per loro una media ponderata del calo dei prezzi all'esportazione.
- (26) Il confronto di cui sopra è stato effettuato in EUR, utilizzando i tassi di cambio forniti agli esportatori e ai produttori esportatori nei questionari antidumping.
- (27) Dal confronto dei prezzi all'esportazione nell'Unione, a livello franco fabbrica, è emerso che per tutti i gruppi/produttori esportatori i prezzi all'esportazione sono diminuiti. Il calo dei prezzi all'esportazione in EUR è stato il seguente:

Tabella 1

Calo dei prezzi all'esportazione

Gruppo/produttore esportatore	Evoluzione dei prezzi all'esportazione dal PI iniziale al PIA
Jie Jin Material Science	- 3,3 %
Tang Eng Iron Works Co., Ltd. e Yieh United Steel Corporation	- 11,2 %
Yuan Long Stainless Steel	- 2,3 %

3.2. Dumping

- (28) Dopo aver constatato il calo dei prezzi all'esportazione per tutti i produttori esportatori che hanno collaborato, i margini di dumping sono stati ricalcolati in conformità all'articolo 2 del regolamento di base.
- (29) Tutti i produttori esportatori che hanno collaborato hanno chiesto il riesame del loro valore normale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base.

3.2.1. *Valore normale*

- (30) La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite effettuate sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti ha rappresentato per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame durante il PIA. Su tale base le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore erano rappresentative.
- (31) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto esportati nell'Unione per i produttori esportatori con vendite rappresentative sul mercato interno.
- (32) La Commissione ha successivamente verificato se le vendite sul mercato interno di ogni produttore esportatore che ha collaborato per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell'Unione fossero rappresentative in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto sul mercato interno ad acquirenti indipendenti, durante il PIA, rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile.
- (33) La Commissione ha poi definito, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il PIA, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (34) Il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite effettuate sul mercato interno durante il PIA oppure come media ponderata delle sole vendite remunerative. Tutti i valori per i quali era necessaria una conversione valutaria sono stati convertiti in dollari di Taiwan, usando i tassi mensili forniti dalla Commissione nel questionario antidumping oppure i tassi di cambio interni dei produttori esportatori sulla base dei dazi doganali di Taiwan. Non vi erano differenze sostanziali tra questi due tassi durante il PIA.
- (35) Nei casi in cui, nel corso di normali operazioni commerciali, non sono state realizzate vendite di un tipo del prodotto simile o tali vendite sono state insufficienti, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
- (36) Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori che hanno collaborato durante il PIA i seguenti elementi:
- la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato per le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il PIA; e
 - la media ponderata degli utili conseguiti dai produttori esportatori che hanno collaborato dalla vendita del prodotto simile sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il PIA.
- (37) Uno dei produttori esportatori vendeva parte del prodotto in esame tramite il suo centro servizi collegato, che apportava alcune modifiche specifiche per ogni cliente (sezionamento, taglio, lucidatura ecc.). Al fine di calcolare il costo di produzione consolidato per tale produttore esportatore, questi costi supplementari sono stati aggiunti ai costi del rispettivo tipo di prodotto ricorrendo al metodo della media ponderata.
- (38) Come nell'inchiesta iniziale, alcune vendite del prodotto simile sul mercato di Taiwan sono state effettuate a distributori che lo hanno successivamente esportato.
- (39) Per affrontare questo problema la Commissione non ha tenuto conto delle vendite al maggior distributore/centro servizi di Taiwan, che secondo la sua risposta al campionamento esportava la grande maggioranza dei prodotti ulteriormente trasformati. La Commissione non ha inoltre preso in considerazione le vendite sul mercato interno che sono state consegnate a un deposito doganale o al porto internazionale per l'esportazione.
- (40) Uno dei produttori esportatori operava anche come centro servizi per il prodotto in esame e il prodotto simile acquistati da altri produttori esportatori. La Commissione ha preso in considerazione unicamente i prodotti laminati a freddo fabbricati dall'impresa stessa per calcolare il valore normale e il prezzo all'esportazione per tale produttore esportatore.

3.2.2. *Prezzo all'esportazione*

- (41) La Commissione ha stabilito il prezzo all'esportazione per il PIA come spiegato nei considerando da 22 a 24.

3.2.3. *Confronto*

- (42) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori a livello franco fabbrica.
- (43) Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, i costi accessori, le spese di imballaggio e di credito, le spese bancarie e le commissioni.

3.2.4. *Margini di dumping*

- (44) Per i produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (45) Su tale base la media ponderata dei margini di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:

Tabella 2

Margini di dumping, Taiwan

Gruppo/produttore esportatore	Margine di dumping nel PIA
Jie Jin Material Science	2,6 %
Tang Eng Iron Works Co., Ltd. e Yieh United Steel Corporation	Assenza di dumping
Yuan Long Stainless Steel	Assenza di dumping

4. CONCLUSIONI

- (46) Dal ricalcolo dei margini di dumping è emerso che il margine di dumping per il gruppo di società oggetto dell'inchiesta iniziale è diminuito. Per le altre due società che hanno collaborato e che non avevano collaborato all'inchiesta iniziale, il margine di dumping è inferiore all'attuale aliquota del dazio applicabile.
- (47) In conclusione, la nuova inchiesta antiassorbimento è chiusa senza alcuna modifica delle misure in vigore.
- (48) Le conclusioni della nuova inchiesta sono state comunicate alle parti interessate. Solo Eurofer ha presentato osservazioni.
- (49) Nella sua comunicazione scritta e nel corso di un'audizione, Eurofer si è detta delusa dei risultati della nuova inchiesta della Commissione e ha sostenuto che essa non aveva tenuto conto adeguatamente delle presunte distorsioni nel mercato interno di Taiwan.
- (50) La prima distorsione addotta da Eurofer riguardava le esportazioni effettuate da operatori commerciali/distributori di Taiwan e il sistema di sconti all'esportazione. Eurofer ha fornito ulteriori elementi di prova a tale proposito.
- (51) La seconda presunta distorsione riguardava la relazione tra le acciaierie di Taiwan e alcuni dei loro operatori commerciali/distributori. Eurofer ha sostenuto che la Commissione dovrebbe riconoscere l'esistenza di un'omessa collaborazione e basarsi sui dati disponibili sfavorevoli.

- (52) In seguito all'inchiesta iniziale e in base ai dati raccolti e verificati durante la nuova inchiesta, la Commissione disponeva di una solida conoscenza del mercato di Taiwan ed ha utilizzato tutte le informazioni disponibili per determinare con precisione il valore normale come illustrato nei considerando 39 e 40.
- (53) La Commissione ha applicato il metodo previsto nel regolamento di base, in linea con l'inchiesta iniziale, tenendo debitamente conto delle specificità del mercato interno di Taiwan. In particolare, essa è giunta alla conclusione che, nel caso in questione, l'esclusione di una serie di vendite a determinati soggetti dal calcolo del valore normale, come descritto ai considerando 39 e 40, è più obiettiva dell'applicazione dei dati disponibili sfavorevoli. Dato che l'argomentazione di Eurofer non ha apportato alcuna informazione sostanzialmente nuova per modificare il metodo utilizzato, la Commissione ha confermato le conclusioni enunciate al considerando 47.
- (54) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Taiwan a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1036 è chiusa senza alcuna modifica delle misure antidumping in vigore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER